

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6685 del 20/12/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI SACLA' S.P.A. con sede legale in Comune di Torino (TO), Corso Stati Uniti n.41. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazioni alimentari a lunga conservazione con relativo confezionamento sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Q. Bucci n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6939 del 19/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI SACLA' S.P.A. con sede legale in Comune di Torino (TO), Corso Stati Uniti n.41. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazioni alimentari a lunga conservazione con relativo confezionamento sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Q. Bucci n. 1.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1053 del 9 giugno 2003;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/02/2018, acquisita al Prot. Unione 7305 e da Arpa al PGFC/2018/2837 del 20/02/2018, da **F.LLI SACLA' S.P.A.** nella persona del Sig. Tiraboschi Davide, in qualità di delegato dal legale

rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Torino (TO), Corso Stati Uniti n. 41, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazioni alimentari a lunga conservazione con relativo confezionamento sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Q. Bucci n. 1, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Unione 12641 del 20/03/2018, acquisita al PGFC/2018/4515, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni nonchè, trattandosi di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Mercato Saraceno, AUSL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che, a seguito di richiesta da parte della Ditta, con Nota Prot. Unione 1884 del 24/04/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/6498, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha concesso proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni;

Visto che in data 18/05/2018, 21/05/2018, 25/05/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpa rispettivamente ai PGFC/2018/7965-8000-8409;

Considerato che in data 18/07/2018, il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera" ove è evidenziato quanto segue: "(...) Vista la relazione tecnica PGFC/2018/9639 del 15/06/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria negativa stante le criticità rilevate relativamente alla emissione E4, come di seguito indicato: "Si propone di autorizzare le emissioni in atmosfera E1, E2, E3, senza stabilire valori limite in emissione in quanto trattandosi di effluenti con temperatura inferiore a 100° C, si ritiene non significativa l'emissione di composti organici volatili. Per quanto riguarda l'emissione E4 Caldaia a metano per produzione vapore da 1,1 MW, trattasi come dichiarato dalla ditta ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera gg-bis), del D.Lgs 152/2006, di un medio impianto di combustione nuovo. Al riguardo la ditta non ha fornito i dati previsti dall'Allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Inoltre in base alla documentazione presentata non viene assicurato il rispetto del valore limite "OSSIDI DI AZOTO" pari a 100 mg/Nm3, previsto per i medi impianti di combustione nuovi, al punto 1.3., Parte III, dell'Allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006"; Valutato che, sulla base della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa sopra riportata, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi non può essere accolta positivamente; (...) si comunicano all'Unita Autorizzazione Unica Ambientale i motivi che ostano all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (...)"

Atteso che con nota di Arpa PGFC/2018/11927 del 26/07/2018 sono stati comunicati al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi e le modifiche necessarie ai fini del superamento di tali motivi ostativi, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista pertanto la Nota Prot. Unione 34225 del 06/08/2018, acquisita al PGFC/2018/12486, con la quale il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., precisando altresì quanto di seguito riportato: *“Si avverte che è facoltà della ditta in indirizzo presentare per iscritto a mezzo pec allo scrivente SUAP eventuali osservazioni anche corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. La documentazione eventualmente presentata sarà valutata ai fini dell'emissione del provvedimento finale. Tenuto conto che l'art. 10-bis della L. 241/90 prevede:*

“1. omissis..... La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. omissis...”

Con la presente comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90 i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013 in 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, sono interrotti e inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopra assegnato per la loro presentazione!”;

Atteso che con Nota del 04/09/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/13984 del 05/09/2018, la Ditta ha richiesto al SUAP di far decorrere i 10 giorni per la presentazione delle osservazioni, previsti dalla comunicazione di preavviso di diniego sopra riportata, a partire dal giorno 04/09/2018 in considerazione del fatto che tale comunicazione non era stata inviata all'indirizzo PEC della ditta ma solamente a quello del consulente;

Visto che con Nota del 14/09/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/14798 del 17/09/2018, la Ditta ha trasmesso le osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 22/10/2018 ove sono riportate le valutazioni a superamento dei motivi ostativi di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., nonché gli esiti della della Conferenza di Servizi ed in particolare: *“(...) Vista la relazione tecnica PGFC/2018/17298 del 08/10/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera; Visto che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0257388/P del 11/10/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/17624 del 11/10/18, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso il proprio parere favorevole; Evidenziato che il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive sopraccitate espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna e da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PGFG/2018/11971 del 27/07/18; Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio; Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...)”;*
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali: Rapporto Istruttorio acquisito in data 21/11/2018;

- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 7741 del 27/06/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/10470 del 02/07/2018, a firma del Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relativa planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **F.LLI SACLA' S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttorio resi da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **F.LLI SACLA' S.P.A.** (C.F./P.IVA 0107050010) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Torino (TO), Corso Stati Uniti n.41, per **lo stabilimento di lavorazioni alimentari a lunga conservazione con relativo confezionamento sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Q. Bucci n. 1.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;**
- **nulla osta acustico** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995.

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relativa planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e

delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta "F.LLI SACLA' spa" ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. 12641 del 20/03/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/4515, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Mercato Saraceno;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/3067 del 23/02/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFC/2018/3070 del 23/02/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Mercato Saraceno Servizio Edilizia – Urbanistica di esprimere all'interno della Conferenza di Servizi le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota del 07/03/2018 prot. n. 3204, acquisita al prot. Arpae PGFC/2018/3794, il Comune di Mercato Saraceno Settore Edilizia – Urbanistica ha espresso *"parere Favorevole ai sensi del D.P.R. N. 380/2004 e R.D. n. 1265/34"*.

Con nota PGFC/2018/9639 del 15/06/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica, contenente una valutazione istruttoria negativa stante le criticità rilevate relativamente alla emissione E4, come di seguito indicato: *"Si propone di autorizzare le emissioni in atmosfera E1, E2, E3, senza stabilire valori limite in emissione in quanto trattandosi di effluenti con temperatura inferiore a 100° C, si ritiene non significativa l'emissione di composti organici volatili. Per quanto riguarda l'emissione E4 Caldaia a metano per produzione vapore da 1,1 MW, trattasi come dichiarato dalla ditta ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera gg-bis), del D.Lgs 152/2006, di un medio impianto di combustione nuovo. Al riguardo la ditta non ha fornito i dati previsti dall'Allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006. Inoltre in base alla documentazione presentata non viene assicurato il rispetto del valore limite "OSSIDI DI AZOTO" pari a 100 mg/Nm³, previsto per i medi impianti di combustione nuovi, al punto 1.3., Parte III, dell'Allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006"*.

Sulla base della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportata, è stato valutato che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi non potesse essere accolta positivamente.

Con nota PGFG/2018/11927 del 26/07/18 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi e le modifiche necessarie ai fini del superamento di tali motivi ostativi.

Con nota P.G.N. 34225 del 06/08/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/12486 del 06/08/18, il SUAP ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e

s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PGFG/2018/11927 del 26/07/18, precisando altresì quanto di seguito riportato: *“Si avverte che è facoltà della ditta in indirizzo presentare per iscritto a mezzo pec allo scrivente SUAP eventuali osservazioni anche corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. La documentazione eventualmente presentata sarà valutata ai fini dell’emissione del provvedimento finale. Tenuto conto che l’art. 10-bis della L. 241/90 prevede:*

“1. omissis..... La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. omissis...”

Con la presente comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis Legge 241/90 i termini di conclusione del procedimento fissati dall’art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013 in 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, sono interrotti e inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopra assegnato per la loro presentazione”.

Con nota del 04/09/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/13984 del 05/09/18, F.LLI SACLA’ spa ha richiesto al SUAP di far decorrere i 10 giorni per la presentazione delle osservazioni, previsti dalla comunicazione di preavviso di diniego sopra riportata, a partire dal giorno 04/09/18 in considerazione del fatto che tale comunicazione non era stata inviata all’indirizzo PEC della ditta ma solamente a quello del consulente.

Con nota del 14/09/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/14798 del 17/09/18, F.LLI SACLA’ spa ha trasmesso le osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate: *“Vista la richiesta di integrazioni inviata in data 06 agosto 2018 – P.G.N. 7305 pratica 7/AUA/2018 (e nostra richiesta di proroga del 04/09/2018), in cui sono riportati i limiti di emissione in atmosfera di legge, da confermare attraverso dichiarazione del costruttore, nel nostro caso Società CANNON BONO. Per questo motivo abbiamo interessato l’ufficio tecnico della società costruttrice del Generatore di Vapore. Il costruttore ci ha consigliato visto l’utilizzo ipotizzato in produzione, dove il generatore di vapore non supera mai gli 0.8 MW di potenza impiegata, di limitare la potenza del generatore di vapore attraverso la limitazione del combustibile al bruciatore. Si allega alla presente offerta della Società Essebidue Impianti: installatore autorizzato CANNON BONO dove è descritto l’intervento proposto. Il declassamento del generatore è garantito da doppio blocco di sicurezza, uno meccanico ed uno elettrico. Si allega inoltre relazione tecnica relativa alle Emissioni in atmosfera, dove viene riportata la nuova potenzialità termica del Generatore di Vapore con conseguente variazione della richiesta di autorizzazione: “Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 (Parte I dell’Allegato IV alla parte IV – Impianti di cui all’articolo 272, comma 1, punto dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a (1 MW)”.*

Con nota PGFC/2018/17298 del 08/10/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata: *“Valutate le osservazioni ex art. 10 bis presentate dalla ditta (PGFC 14798 del 17/09/2018), si ritiene di considerare come di seguito l’emissione in atmosfera E4:*

<i>E4</i>	<i>Caldaia a metano per produzione vapore da 0,9 Mw</i>	<i>Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/2006 in quanto scarsamente rilevante ex punto dd, Parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006</i>
-----------	---	--

Per il restante si conferma quanto precedentemente espresso.

CONCLUSIONI - Valutato quanto presentato dalla ditta nel corso dell’istruttoria tecnica in oggetto si esprime, per quanto di competenza tecnica ambientale, PARERE FAVOREVOLE al rilascio di AUA”.

Con nota prot. 2018/0257388/P del 11/10/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/17624 del 11/10/18, l’Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso il proprio *“parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera”.*

Il Responsabile dell’endo-procedimento relativo all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L.

241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive sopraccitate espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna e da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ha ritenuto superati i motivi ostantivi di cui alla nota PGFG/2018/11971 del 27/07/18.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/02/2018 P.G.N. 7305, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 4 – CALDAIA A METANO PER PRODUZIONE VAPORE (0,9 MW, a metano)

proveniente da un impianto con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 5 – SFIATO AUTOCLAVE

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazioni alimentari a lunga conservazione in generale sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CAPPА INGRESSO TUNNEL DI PASTORIZZAZIONE

EMISSIONE N. 2 – TUNNEL DI PASTORIZZAZIONE

Portata massima	1.450	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	6	h/g

EMISSIONE N. 3 – COTTURA IN ACQUA/ACETO

Portata massima	1.450	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g

2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Mercato Saraceno, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2 e 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di lavorazione di prodotti alimentari a lunga conservazione con relativo confezionamento, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, da in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico deriva dalla confluenza delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione (600 lt/giorno) e delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici annessi;
- Ai reflui sopracitati prodotti dalla "F.Ili. Saclà S.p.A." confluiscono anche le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'attività di falegnameria adiacente intestata alla "Falegnameria Braschi s.a.s. di Braschi Stefano e Valentini Daniele", come risulta da apposita scrittura privata redatta dalle due Ditte, datata 17/05/2018 e allegata all'istanza;
- La potenzialità complessiva dello scarico è di 6,5 a.e. (di cui 3 a.e. da lavorazione "F.Ili Saclà", 2,5 a.e. da servizi igienici "F.Ili Saclà S.p.A." e 1 a.e. da servizi igienici "Falegnameria Braschi s.a.s. di Braschi Stefano e Valentini Daniele");
- Le acque reflue citate, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 1.700 lt, fossa Imhoff da 10 a.e. e letto assorbente da 35,75 mq;
- A valle dei sistemi di trattamento e più precisamente nel pozzetto di ispezione terminale recapitano anche i reflui provenienti dallo scarico delle acque prodotte dall'autoclave e dal pastorizzatore stimabili in circa 2.400 lt/giorno che non subiscono alcun trattamento depurativo;
- Le acque reflue, sopra descritte, derivanti dalla confluenza di acque reflue industriali (acque reflue da lavorazione e da autoclave e pastorizzatore) e di acque reflue domestiche (acque reflue da servizi igienici), sono complessivamente classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico finale recapita in fosso stradale tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale", dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Cesena, con nota del 22/05/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/8097. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 31/05/2018 acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2018/8666;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica comprensiva del dimensionamento dei sistemi di trattamento installati, acquisita in atti in data 20/02/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/2837, così come successivamente integrata e modificata in data 21/05/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/8000;
- Tavola AMA05a - Rev 02 recante ad oggetto "Planimetria Rete Fognaria", datata 19/05/2018, acquisita agli atti in data 21/05/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/8000 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Quinto Bucci n. 1 – Mercato Saraceno
Destinazione dell'insediamento	Lavorazione di prodotti alimentari a lunga conservazione con relativo confezionamento
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali: derivanti dalla confluenza di acque reflue

	industriali (acque reflue da lavorazione e da autoclave e pastorizzatore) e acque reflue domestiche (acque reflue da servizi igienici)
Potenzialità	6,5 a.e. (di cui 3 a.e. da lavorazione "F.lli Saclà", 2,5 a.e. da servizi igienici "F.lli Saclà S.p.A." e 1 a.e. da servizi igienici "Falegnameria Braschi s.a.s. di Braschi Stefano e Valentini Daniele")
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 1.700 lt, fossa Imhoff da 10 a.e. e letto assorbente da 35, 75 mq (per le acque da lavorazione e dai servizi igienici) Nessun trattamento per le acque reflue prodotte dall'autoclave e dal pastorizzatore che si immettono a valle dei sistemi di trattamento e più precisamente nel pozzetto di ispezione terminale
Corpo Recettore	Fosso stradale tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3- colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto di ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) **A decorrere dalla data di rilascio del presente atto, dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: BOD₅, COD, Grassi e Olii animali/vegetali e Tensioattivi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae PEC: aofc@cert.arpa.emr.it ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) Il letto assorbente dovrà essere realizzato in conformità alle linee guida di ARPA, in particolare: la vasca di contenimento dovrà essere a tenuta stagna con il fondo orizzontale a perfetto livello e situato a circa 70-80 cm sotto il livello del suolo. Il bacino dovrà essere riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40/70 o 70/100) per uno spessore di circa 30 cm, sopra il quale verrà posto un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela costituita dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante.
- 6) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 7) Analoghe prescrizioni devono valere anche per il pozzetto degrassatore.
- 8) La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

- 9) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- 10) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In Riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 presentata dalla Società F.Ili Saclà S.p.a. con sede a Torino (TO), Corso Stati Uniti n. 41 in data 15/02/2018 Prot. Com.le 7305, integrata in data 20/05/2018 Prot. Com.le 22485;

Vista la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico effettuata ai sensi del Decreto Min. Ambiente 16/03/1998 ed alla Legge 26/10/95 n.447 a firma del TCA Ing. Eliana Perosino allegata all'istanza di AUA pervenuta con pec del 15/02/2018 Prot. Com.le 7305;

Visto e considerato il parere di Arpa pervenuto in data 20/06/2018 acquisito al Prot. Com.le 7416;

Preso atto che la ditta svolge attività di lavorazione di prodotti alimentari a lunga conservazione e che tutte le attività verranno svolte all'interno dello stabilimento (lavorazione di materie alimentari) ad eccezione delle attività di carico /scarico che si svolgeranno con muletto nel piazzale antistante l'attività, vicino al cancello di accesso all'area (lato sud), sito in Mercato Saraceno (FC), Via Q. Bucci n.1. Gli orari di attività lavorativa saranno in genere dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 24:00 comprese le attività di carico e scarico materie prime prodotti finiti.

Valutato che in base alla classificazione acustica comunale (adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 15/05/2018 il capannone ricade in classe V (area prevalentemente produttiva) e i valori limite di immissione assoluti da rispettare nel periodo diurno risultano 70 dB(A) mentre nel periodo notturno 60 dB(A), mentre il Ricettore Sensibile (fabbricato residenziale posto nel lato sud ricade in classe III (area tipo misto) e i valori limite di immissione assoluti da rispettare sono nel periodo diurno 60 dB(A) e nel periodo notturno 50 dB(A);

Visto il parere di Arpa pervenuto in data 20/06/2018 acquisito al Prot. Com.le 7416 e nello specifico le considerazioni conclusive si ritiene necessario rilasciare Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art.8 comma 6 del D.lgs 447/95 per le prescrizioni riscontrate nello stesso parere;

Considerato altresì che dal parere citato e dalle considerazioni effettuate dal TCA, l'attività di progetto non determina il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni, non si riscontrano elementi ostativi, tuttavia, occorre sottolineare che i livelli differenziali indicati, correlati a dati desunti dalla lettura per le attività di carico e scarico, risultano essere non cautelativi per i ricettori e non tenere conto della eventuale presenza di componenti tonali/impulsive o di maggiore rumorosità dovuta a particolari attività di carico e scarico.

PRESCRIZIONI

- 1. Entro tre mesi dal rilascio dell'AUA, dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale una relazione acustica contenente l'esito dei rilievi fonometrici post-operam, volti a verificare il rispetto del valore limite differenziale diurno e notturno nelle condizioni più gravose, con espressa valutazione delle eventuali componenti tonali e/o impulsive;**
- 2. Detti rilievi devono essere effettuati in corrispondenza delle facciate più esposte del recettore lato Nord (fabbricato residenziale a tre piani fuori terra) e del recettore lato Ovest (fabbricato residenziale più impattato acusticamente dalle attività di carico/scarico svolte vicino al cancello di accesso alla ditta);**

- 3. Le misure dovranno essere rappresentative del massimo impatto acustico prodotto dalla ditta, ivi comprese le operazioni di carico/scarico;**
- 4. Qualora le misure evidenziassero il superamento dei limiti, la relazione acustica suddetta dovrà contenere anche la descrizione dettagliata e i dati tecnici delle opere di contenimento attuate;**
- 5. Qualsiasi variazione dell'attività o degli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità della DGR 673/2004).**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.